



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COMMISSIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE

COMMISSIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE
(art.55 Legge 19 Luglio 1995 n.87)

Seduta del 28/09/2011

DELIBERA N.106

Oggetto: Esame proposta presentata dalla U.O.G.A. riferita al “Regolamento atto ad individuare le informazioni relative al Catasto dei Rifiuti”, previsto all’Art. 22, Decreto Delegato 25 luglio 2011, n. 113.

Visto la legge 21 settembre 2009, n. 131 Legge delega per il riordino e l’aggiornamento della normativa in materia ambientale,


Visto il Decreto delegato 25 luglio 2011, n. 113, Norme per la gestione dei rifiuti,

Visto in particolare l’art. 22 del suddetto decreto, che istituisce il catasto dei rifiuti,

La Commissione Tutela Ambientale adotta il “Regolamento, atto alla corretta compilazione del Catasto dei rifiuti”, il cui testo è allegato alla presente delibera:

San Marino, 29/09/2011

il Presidente
Gian Carlo Venturini





REPUBBLICA DI SAN MARINO
COMMISSIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE

**Regolamento atto alla corretta compilazione del Catasto dei rifiuti”, previsto
all’Art. 22, Decreto Delegato 25 luglio 2011, n. 113**

Art.1

Presso la UOGA del Dipartimento per Territorio e l’Ambiente è istituito il Catasto dei Rifiuti

Art.2

Il presente regolamento individua i dati tecnici e le procedure utili per il popolamento del catasto dei rifiuti di cui all’articolo 22 del D.D. 25 luglio 2011, n. 113.

Art.3

I soggetti di cui all’Art. 22, comma 3 del D.D. n. 113, dovranno comunicare alla UOGA, entro il mese di aprile di ogni anno, i seguenti dati, suddivisi in Sezioni, riferiti alla gestione di rifiuti dell’anno precedente:

Sezione Anagrafica

- Codice Operatore Economico o Partita IVA
- Ragione Sociale
- Indirizzo
- Tipo di attività
- Autorizzazione RSM alla Raccolta e Trasporto rifiuti (come da Art. 24, DD n. 113)

Sezione tipologia del rifiuto

- Codice CER
- Descrizione del rifiuto
- Quantitativi totali/anno in Kg
- Produttore iniziale del rifiuto
- Codice Operatore Economico Produttore iniziale rifiuto
-

Sezione procedure

- Operazione R/D
- Descrizione dell’operazione
- Impianto di destinazione
- Partita IVA impianto destinazione
- Regione
- Provincia

Art.4

Chiunque non fornisca i dati di cui all’ articolo 3 del presente regolamento è punito con la sanzione previste all’Art. 37, comma 3 del D.D. n. 113/2011.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COMMISSIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE

Art. 5

La AASS comunica alla UOGA, entro il mese di Aprile di ogni anno, i seguenti dati, riferiti alla gestione dell'anno precedente:

- Codice CER dei rifiuti Urbani e Speciali raccolti nel territorio
- Descrizione del rifiuto
- Quantitativi totali/anno in Kg di rifiuti Urbani e Speciali raccolti
- Impianto di destinazione
- Partita IVA impianto destinazione
- Regione
- Provincia
- Operazione R/D
- Descrizione dell'operazione
- Dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti Urbani

Art.6

Le informazioni di cui all'Art. 3 e 5 del presente regolamento dovranno essere presentate dai gestori alla UOGA tramite invio dati on-line su web dedicato o, previa autorizzazione dell'UOGA, su supporto cartaceo predefinito dall'UOGA. È data facoltà alla UOGA di richiedere ai gestori eventuali integrazioni che dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla richiesta.

La UOGA concorderà con il Sistema Informativo Territoriale del Dipartimento Territorio le modalità e le procedure tecnico-informatiche e di inserimento dati su web per il popolamento del catasto.